



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 21/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1398

Legge regionale 5/2/2013 n. 4 - Alienazione bene ex O.N.C. di cui alla deliberazione n. 1601 del 23.10.2006.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

con D.P.R. 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti (ONC)", all'art. 1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";

la suddetta tabella A comprende, tra l'altro, il cosiddetto fondo M.A.F. (Ministero Agricoltura e Foreste) denominato "Montegrosso" in agro del Comune di Andria;

la quota 144 del suindicato fondo, riportata al Catasto Terreni di Andria al foglio 132 particella 601 e 306 rispettivamente di ha. 4.00.03 e ha. 1.29.11, con Atto notarile del 16/07/1947 (registrato ad Andria il 4 agosto 1947 al n. 123 mod. 1 vol. 141 atti Pubblici) fu concessa dall'ex ONC, con impegno di vendere e trasferire, al sig. Novelli Vincenzo (fu Savino);

con delibera n.1601 del 23.10.2006 la Giunta regionale ha autorizzato l'alienazione della quota 144 in questione agli eredi del suddetto concessionario, signori Acquaviva Michele (nato il 27/10/1946), Acquaviva Vincenzo (nato a 12/09/1949), Acquaviva Cristina (nata il 15/09/1951) e Acquaviva Riccardo (nato il 10/02/1956);

con contratto di compravendita datato 15.12.2006, (reg. a Barletta in data 11 gennaio 2007 al n. 181 e trascritto alla Conservatoria dei registri di Trani al n. 752/529 in data 12 gennaio 2007), la quota 144 è stata definitivamente trasferita agli aventi diritto innanzi citati (eredi);

con lettera datata 07.04.2014, i richiamati signori Acquaviva hanno fatto presente che nell'atto di vendita, per mero errore, non è stata compresa la casa colonica, nonostante fosse già esistente al momento della sottoscrizione del rogito, come, peraltro, lo era ancor prima, in quanto anch'essa oggetto dell'originaria concessione;

la casa colonica insiste su terreno di sedime derivato dal frazionamento della suddetta particella 601, e, pertanto, già interamente di proprietà degli interessati, per cui alla Regione residua esclusivamente la proprietà superficaria;

infatti, il fabbricato oggetto del presente provvedimento è attualmente identificato al Catasto Fabbricati di Andria al foglio 132 - particella 1007- sub. 1 - cat. F/2 (unità collabenti), in ditta "Regione Puglia proprietaria superficaria per 1/1 e i sig. Acquaviva proprietari per l'area in regime di comunione beni".

Accertato che effettivamente il fabbricato rurale in questione era parte integrante del compendio immobiliare oggetto di trasferimento, in quanto costitutivo dell'originario atto di concessione.

Evidenziato che:

- il prezzo di vendita del compendio immobiliare è stato determinato dal Ministero del Tesoro che, con nota 49756 del 3/5/2006, nel comunicare alla Regione l'avvenuto saldo dell'intera somma da parte del sigg. Acquaviva, autorizzava il suo trasferimento di proprietà;
- pertanto, si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, considerata la preesistenza del fabbricato, che il prezzo così come stabilito e corrisposto, comprendesse anche l'acquisto dello stesso immobile, formalmente non avvenuto solo ed esclusivamente per mero errore del rogito notarile, così da risultare la Regione Puglia ancora proprietaria superficiale;
- diversamente opinando, il mantenimento, da parte dell'Amministrazione, della sola proprietà superficiale di un fabbricato rurale ubicato nell'ambito di una piccola azienda agricola privata, sarebbe un'ipotesi oltremodo irragionevole e priva di qualsiasi convenienza pratica.

Rilevato che per sanare la situazione giuridica prefigurata, occorre procedere alla sottoscrizione di un ulteriore atto notarile, integrativo dell'originario rogito, e riguardante esclusivamente il passaggio della proprietà superficiale del solo fabbricato dalla Regione al sigg. Acquaviva.

Precisato che il trasferimento non comporta alcuna transazione economica, avendo gli interessati, come innanzi riferito, già corrisposto l'intera somma per l'acquisto del compendio immobiliare nella sua reale e complessiva consistenza (terreni più fabbricato rurale).

In relazione a quanto innanzi espresso, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta regionale di:

- confermare l'autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiale del cespite in premessa identificato, già disposta con precedente atto deliberativo n. 1601 del 23.10.2006.
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto integrativo dell'originario rogito notarile di trasferimento, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente l'immobile;
- dare atto che tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà (catastali, notarili, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che dal trasferimento non deriva alcun introito a favore della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia; viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di confermare l'autorizzazione al trasferimento, già disposta con delibera di Giunta regionale n.1601 del 23/10/2006, della proprietà superficiaria, in favore degli aventi diritto (eredi Acquaviva), del cespite identificato al Catasto Fabbricati di Andria al foglio 132 - particella 1007 - sub. 1 - cat. F/2 (unità collabenti), in ditta "Regione Puglia proprietaria superficiaria per 1/1 e i sig. Acquaviva proprietari per l'area in regime di comunione";
- nominare il dirigente pro tempore del Servizio Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco (18/09/1953), quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto integrativo dell'originario rogito notarile di trasferimento, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente l'immobile;
- dare atto che tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà (catastali, notarili, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetti acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che dal trasferimento non deriva alcun introito a favore della Regione Puglia.
- di disporre la pubblicazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
